

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA L. N. 287/1990**

Versione definitiva

A. Numero del procedimento


A507

B. Parte del procedimento

Levorato Marcevaggi S.r.l. (in appresso "Levorato").

C. Fattispecie contestata

1. Con delibera del 14 giugno 2017, codesta Autorità ha avviato nei confronti di SACBO S.p.A. – Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio, nonché nei confronti di Levorato Marcevaggi S.r.l. un procedimento volto all'accertamento di possibili violazioni dell'art. 102 TFUE in relazione al servizio di messa a bordo di carburante per aviazione (*intoplane*) presso lo scalo di Bergamo.
2. In particolare, nella delibera di avvio dell'istruttoria codesta Autorità afferma che Levorato Marcevaggi avrebbe posto in essere un abuso della propria posizione dominante sul mercato del *refuelling* «*quantomeno dal 15 novembre 2013 ... consistente nell'aver opposto ripetuti rifiuti alle richieste di accesso al deposito formulate da Skytanking allo scopo di mantenere la propria posizione di sostanziale monopolio anche nel mercato a valle dell'intoplane*». In particolare, secondo quanto si legge nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, codesta Autorità ritiene che il rifiuto di accesso al deposito opposto da Levorato a Skytanking sarebbe ingiustificato, poiché le esigenze di sicurezza invocate da Levorato avrebbero «*potuto essere garantit[e] da Levorato Marcevaggi disciplinando adeguatamente le modalità di circolazione all'interno del deposito da parte di più operatori*».



D. Mercati interessati

3. I mercati rilevanti individuati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria sono i seguenti (a) gestione delle infrastrutture aeroportuali, e (b) i servizi di assistenza a terra, fra i quali in particolare lo stoccaggio e la messa a bordo di carburante per aviazione.

E. Descrizione degli impegni proposti

4. Levorato è fermamente convinta di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza, e che gli addebiti alla stessa mossi nell'ambito del provvedimento di avvio dell'istruttoria siano privi di fondamento. Infatti,
 - a. il deposito di proprietà di Levorato non è un'*essential facility* essendo duplicabile (altri operatori hanno ottenuto da SACBO la subconcessione di aree idonee alla realizzazione di propri depositi);
 - b. il deposito di proprietà di Levorato non è un'infrastruttura centralizzata, non essendo sino ad oggi intervenuto alcun provvedimento di centralizzazione da parte di ENAC;
 - c. il deposito (concepito e strutturato come deposito monoutente) non è condivisibile con operatori terzi per ragioni di sicurezza, senza la preventiva modifica dello stesso con la realizzazione di interventi strutturali;
 - d. la normativa di settore (e segnatamente il D.Lgs. n. 18/1999) non impone in capo all'operatore di handling (qual è Levorato) alcun obbligo di realizzare le condizioni infrastrutturali necessarie per consentire l'accesso di operatori terzi nel mercato dei servizi di handling.
5. A dimostrazione del fatto che rispetto alla questione di cui trattasi Levorato si è comportata in maniera proattiva e pro-concorrenziale andando ben oltre ai propri obblighi di semplice operatore e a conferma dell'assoluta correttezza del proprio comportamento, si ricorda che, pur non avendo alcun obbligo in tal senso, non appena le sono state sottoposte – prima da ENAC e poi da codesta Autorità – le presunte difficoltà incontrate da operatori terzi nel realizzare propri depositi sul sedime aeroportuale, Levorato si è immediatamente attivata per individuare una soluzione idonea a consentire a terzi di approvvigionarsi in **sicurezza** dal deposito: la soluzione individuata dall'esponente è stata quella di realizzare una baia per il carico delle autobotti degli aviorifornitori terzi esterna al deposito. Levorato ha, quindi, predisposto tutta la rilevante documentazione progettuale che, tramite SACBO, è stata poi presentata alle autorità competenti (Vigili del Fuoco ed ENAC) per l'ottenimento dei rilevanti nulla osta ed autorizzazioni. Non appena è stato approvato il progetto definitivo da parte di ENAC, Levorato ha immediatamente iniziato i lavori per la baia esterna di carico. Le tempistiche necessarie per rendere operativa la baia di carico esterna sono quindi dipese dai tempi necessari per ottenere le rilevanti autorizzazioni, e non già da ritardi imputabili all'esponente.
6. Fermo quanto sopra, senza che questo possa in alcun modo comportare acquiescenza rispetto agli addebiti contestati, a ulteriore conferma della massima

[REDACTED]

cooperazione con codesta Autorità e al solo fine di una sollecita definizione del procedimento, Levorato presenta i seguenti impegni di natura comportamentale che sono condizionati alla loro accettazione da parte di codesta Autorità, e alla conseguente chiusura del procedimento nei confronti di Levorato, così come previsto dall'art. 14 ter della L. n. 287/90.

I. La baia esterna di carico

7. In linea con quanto già rappresentato a codesta Autorità in sede di audizione del 22 maggio 2015, cui non si è potuto dar corso in tempi più brevi per ragioni totalmente estranee alla sfera di responsabilità e di controllo dell'esponente, Levorato si impegna a realizzare la baia esterna di carico, per la quale è stata ottenuta in data 27 luglio 2017 l'approvazione del progetto.
8. Al riguardo, si rappresenta che, in data 28 agosto 2017, sono iniziati i lavori di realizzazione della baia esterna di carico che Levorato si impegna a completare nel rispetto delle tempistiche indicate nella documentazione progettuale approvata da ENAC¹. Per completezza di informativa, si fa presente che è allo studio una variante al progetto che, se approvata, potrebbe comportare una riduzione dei tempi per il completamento delle opere.
9. Una volta completata la baia esterna di carico ed ottenute le eventuali certificazioni/collaudi da parte delle competenti autorità, gli operatori terzi potranno approvvigionarsi dal deposito tramite la baia esterna di carico.
10. In relazione alla gestione della baia esterna di carico, nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l'assegnazione del deposito a seguito della risoluzione del contratto di affidamento sottoscritto nel 2003 (in appresso il "**Contratto di Affidamento**") su cui vedi *infra*, Levorato si impegna:
 - a. a continuare a gestire il deposito consentendo ad operatori terzi di approvvigionarsi dal deposito tramite la baia esterna di carico;
 - b. ad applicare agli operatori terzi che intendessero approvvigionarsi dal deposito – così come a se stesso nel servizio into plane – il corrispettivo che risulterà dal procedimento di regolazione tariffaria da parte di ENAC. Al riguardo, si ricorda che Levorato ha presentato istanza di regolazione tariffaria in data 22 settembre 2017, copia della quale è stata trasmessa a codesta Autorità con nota del 25 settembre 2017; a seguito dell'istanza di cui sopra, ENAC ha avviato la relativa procedura. Nell'ipotesi in cui ENAC non dovesse completare il procedimento di regolazione tariffaria entro la data in cui la baia di carico esterna diverrà operativa, nelle more della conclusione del suddetto procedimento Levorato si impegna ad applicare un corrispettivo orientato al costo e determinato sulla base dei medesimi criteri sottoposti a ENAC per la regolazione tariffaria. Laddove il corrispettivo risultante dal procedimento di regolazione tariffaria di ENAC dovesse essere

¹ Il termine previsto per il completamento dei lavori è di 120 giorni dalla data di inizio dei lavori. Il termine di 120 giorni non comprende l'eventuale tempo necessario per l'effettuazione da parte di ENAC, dei Vigili del Fuoco e/o di altre autorità competenti delle rilevanti verifiche e/o collaudi per il rilascio dei nulla osta e/o certificazioni necessarie per l'utilizzo della baia di carico da parte degli operatori.

[REDACTED]

diverso da quello *medio tempore* applicato da Levorato, Levorato effettuerà i relativi conguagli rispetto agli importi fatturati agli operatori a far data dalla entrata in funzione della baia esterna di carico. Per chiarezza, si precisa che laddove – nelle more di quanto previsto al **punto II** che segue – SACBO dovesse ridurre i canoni applicati a Levorato per la subconcessione del sedime su cui insiste il deposito, Levorato si impegna a ribaltare lo sconto sulle voci del corrispettivo (interessate dalla riduzione del canone) praticato ai soggetti che si avvalgono dei servizi di deposito e stoccaggio.

11. Quanto sopra con la precisazione che, in ogni caso, Levorato **non** è il soggetto a cui le norme di settore impongono di realizzare interventi infrastrutturali volti a consentire l'accesso al mercato da parte dei terzi.

II. Risoluzione del Contratto di Affidamento

12. Ad avviso dell'esponente, la realizzazione della baia esterna di carico unitamente alla messa a disposizione da parte del gestore di ulteriori stalli appare assolutamente idonea a superare qualunque profilo di criticità sollevato da codesta Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Ciò nondimeno e a dimostrazione della massima cooperazione nei confronti di codesta Autorità, l'esponente si impegna a risolvere consensualmente con SACBO il Contratto di Affidamento e l'Addendum n. 1 allo stesso, alle seguenti condizioni:
 - a. che la risoluzione del Contratto di Affidamento venga sottoscritta dalle parti dello stesso Contratto di Affidamento entro [REDACTED] dall'invio della proposta di risoluzione consensuale che SACBO trasmetterà a Levorato sulla base di un testo preventivamente condiviso. Il predetto accordo di risoluzione dovrà contenere almeno i termini e le condizioni qui di seguito riportati;
 - b. che SACBO, considerata la proprietà dell'impianto da parte di Levorato, paghi a Levorato un equo indennizzo, determinato da un esperto indipendente e imparziale che venga nominato congiuntamente da SACBO e Levorato. L'esperto dovrà indicare l'equo indennizzo entro il 31 gennaio 2018;
 - c. che SACBO si impegni affinché gli stalli per il parcheggio delle autobotti, non adiacenti al deposito e già realizzati o in via di realizzazione, siano dati in uso agli operatori *into plane* attivi sull'aeroporto in funzione dei volumi gestiti o che verranno gestiti da ciascun operatore sulla base dei contratti aggiudicati o che verranno aggiudicati nel tempo a ciascuno di essi;
 - d. [REDACTED]
 - e. che nessuna delle Parti intenti azioni legali di alcun tipo nei confronti dell'altra, né impugni il provvedimento con cui l'Autorità avrà chiuso l'istruttoria senza accertamento di alcuna infrazione.
13. Levorato conferma inoltre l'impegno:
 - a. di eseguire i lavori della baia di carico nei termini contrattualmente previsti;
 - b. di assicurare l'operatività del deposito, a garanzia della stessa operatività dello

[REDACTED]

scalo, fino a che l'aggiudicatario della gara non inizi l'attività oggetto dell'affidamento, e di non porre in essere comportamenti tali da sospendere o compromettere direttamente o indirettamente l'operatività stessa dello scalo.

III. Rapporti contrattuali con le compagnie petrolifere

14. Al fine di consentire alle compagnie petrolifere di selezionare il fornitore di servizi *intoplane* dopo che, a seguito della risoluzione del Contratto di Affidamento (v. sopra **punto II**), la subconcessione relativa al deposito sia stata affidata a seguito di procedura di gara, Levorato si impegna ad accettare eventuali richieste di proroga [REDACTED] dei contratti in essere formulate dalle compagnie petrolifere [REDACTED]

F. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

15. Ad avviso dell'esponente, la realizzazione della baia esterna di carico e la gestione della stessa da parte di Levorato con l'applicazione di un corrispettivo regolato da ENAC è già di per sé idoneo a rimuovere i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, tenuto anche conto che, da quanto emerge dai documenti presenti nel fascicolo del procedimento A507, SACBO ha già realizzato 4 nuovi stalli ed è in procinto di realizzarne altri 2. Infatti, la realizzazione da parte di Levorato della baia di carico esterna consente in brevissimo tempo agli operatori terzi di operare nel servizio *intoplane* sulla base di condizioni trasparenti, oggettive e non discriminatorie, e per di più senza dover effettuare alcun tipo di investimento in infrastrutture (deposito) che è invece sempre necessario laddove l'operatore di *intoplane* intenda iniziare ad operare all'interno di scali privi di depositi centralizzati (com'è nel caso dello scalo di Bergamo). L'utilizzo dell'infrastruttura sulla base di condizioni trasparenti, oggettive e non discriminatorie è garantita dall'intervento regolatorio di ENAC sui corrispettivi, già richiesto da Levorato.
16. Fermo quanto sopra, gli impegni di cui ai punti II e III sono idonei a superare definitivamente ogni e qualunque profilo di anticoncorrenzialità ipotizzato da codesta Autorità, ed anzi vanno probabilmente anche al di là di quanto effettivamente necessario a tal fine.
17. Infatti, con l'impegno sub II il deposito di proprietà di Levorato diviene nuovamente contendibile. Al riguardo, dobbiamo peraltro sottolineare che Levorato ha a suo tempo acquistato la disponibilità del deposito tramite gara che ha avuto ad oggetto l'acquisto del 100% del capitale sociale di JV Orio.
18. Al tempo stesso, le condizioni richieste sub II, punto 12, lettera c) potranno rendere effettivamente contendibile il mercato dei servizi *into plane*, rendendo disponibili agli operatori gli stalli necessari per assumere impegni contrattuali con le compagnie petrolifere.

[REDACTED]

19. Infine, con l'impegno sub III si garantisce alle compagnie petrolifere [REDACTED] [REDACTED] la possibilità di selezionare il fornitore dei servizi di messa a bordo dopo che il deposito verrà aggiudicato tramite gara.

* * *

20. Stante l'ampiezza e la rilevanza degli impegni di cui sopra, e la condotta tenuta dall'esponente, si confida che i medesimi vengano accettati e che, per l'effetto, codesta Autorità disponga la chiusura del procedimento ai sensi del citato art. 14 *ter* della L. n. 287/90.

21. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 7 del DPR n. 217/1998 si chiede che il presente Formulario sia considerato riservato e sottratto all'accesso nella sua integralità sino all'eventuale decisione di pubblicazione degli impegni. Il presente formulario, infatti, contiene informazioni riservate non di dominio pubblico relative a segreti commerciali, ai rapporti con i clienti nonché all'organizzazione interna della Società. Ove codesta Autorità dovesse decidere di pubblicare i presenti impegni, l'esponente si riserva sin d'ora di formulare ulteriore istanza di riservatezza.

22. Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

[REDACTED], 11 ottobre 2017

[REDACTED]